



## Concordato preventivo e sospensione feriale dei termini

di **Matteo Lorenzo Manfredi, Federico Almini**

19 Luglio 2016

***Una società deposita domanda di preconcordato, [ex art 161, comma 6, l. fall.](#), avanti al Tribunale, il quale fissa il termine per il deposito del piano e della proposta di concordato con scadenza durante il periodo di sospensione feriale. Si applica la sospensione feriale a tale termine, anche nel caso in cui verso la medesima società penda istanza di fallimento a carico della debitrice?***

**Disciplina giuridica.** L'[art. 1](#) della Legge del 7 ottobre 1969 n. 742 stabilisce che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal primo al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo", mentre al successivo [art. 3](#) della medesima L. n. 742/1969 è previsto che "in materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'[art. 92](#) dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli [artt. 429](#) e [459](#) del codice di procedura civile". L'art. 92 della legge sull'ordinamento giudiziario, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, dispone, a sua volta, che "**Durante il periodo feriale** dei magistrati le corti di appello ed i **tribunali trattano le cause civili relative** [...] alla **dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti**, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile".

**Osservazioni.** Come noto, l'imprenditore in stato di crisi può depositare un ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., di presentazione del piano e della proposta nel termine assegnato dal Tribunale.

Occorre stabilire se qualora detto termine, scada in periodo feriale, si applichi la sospensione prevista dall'art. 1 della L. n. 742/1969, dei termini processuali.

La giurisprudenza di merito attualmente è divisa.

In particolare alcune Corti di merito hanno ritenuto che **non** si applichi la sospensione feriale al termine assegnato dal Tribunale ex art. 161, comma 6, l. fall. in quanto:

- "l'atto procedimentale con effetti processuali che segna l'avvio del procedimento di concordato è rappresentato dal deposito del ricorso e non dal deposito del

piano della proposta e della documentazione integrativa” ([Tribunale di Perugia, 29 luglio 2013](#));

- la domanda di concordato produce effetti sostanziali nei confronti dei creditori (c.d. “*automatic stay*”) attese “le limitazioni all'esercizio dei diritti ed alle facoltà di autotutela dei creditori imposte dal legislatore come effetto della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese” ([Tribunale di Monza, 06 agosto 2013](#));
- “l'applicazione della sospensione feriale dei termini si tradurrebbe nella dilatazione di termini che il legislatore ha stabilito come massimi e non ulteriormente prorogabili” (Tribunale di Monza, 06 agosto 2013).

Ma giurisprudenza prevalente, con il conforto della Cassazione, opta per l'applicazione della sospensione feriale in base alle seguenti motivazioni:

- il citato art. 1 della Legge 742/1969 dispone che la sospensione feriale si applichi a tutti i termini processuali ad esclusione di quelli relativi a procedimenti tassativamente indicati all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario tra cui – come noto – non figura la procedura di concordato preventivo. L'art. 92, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, infatti, fra i procedimenti per i quali non si applica la sospensione feriale dei termini, in materia fallimentare, annovera esclusivamente le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti ([Tribunale di Reggio Emilia, 9 agosto 2013](#); [Tribunale di Pescara, 7 maggio 2013](#); Tribunale di Varese, 12 settembre 2014; [Tribunale di Catania, 25 luglio 2013](#); Tribunale di Siena, 15 maggio 2015);
- non può escludersi la natura processuale del termine per il fatto che lo stesso abbia effetti processuali e sostanziali, in quanto anche ai termini c.d. “misti” si applica la sospensione feriale dei termini ([Cass. civ., 28 maggio 1991, n. 6041](#) e, in senso conforme, [ex multis, Corte Cost., 29 luglio 1992, n. 380](#));
- ai sensi dell'art. 36-*bis* l. fall., non sono soggetti a sospensione feriale i soli termini previsti per i reclami ex [artt. 26 e 36 l. fall.](#) ([Cass. Civ., 7 marzo 2016, n. 4408](#); [Cass. Civ., 24 luglio 2012, n. 12960](#)).

L'indirizzo giurisprudenziale che applica la sospensione feriale al termine in esame è condivisibile per ragioni sistematiche e stante la natura prettamente processuale di tale termine, fissato dalla legge per il compimento di un atto del procedimento per il quale il debitore ha necessità di avvalersi di una difesa tecnica.

Ci si chiede se la conclusione muti qualora, prima o dopo il deposito del ricorso per l'ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo, venga depositata nei confronti del medesimo soggetto istanza di fallimento, atteso che il procedimento di dichiarazione e revoca del fallimento è espressamente escluso dall'applicazione dell'istituto in esame, ai sensi del citato art. 92 del R. D. 30 gennaio 1941 n. 12.

La soluzione al problema sembra potersi risolvere avuto riguardo al rapporto di continenza sussistente tra le due procedure.

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la [sentenza del 15 maggio 2015 n. 9935](#) ha infatti ritenuto che non possa accettarsi l'idea di una “competizione tra le procedure” da risolversi trattando quella che per prima “giunge a maturità

istruttoria" ed ha statuito che "durante la pendenza di una procedura di concordato, sia essa in fase di ammissione, di approvazione o di omologazione – non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare che si concluda con la dichiarazione di fallimento indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli [artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall](#)" occorrendo "il previo esaurimento della procedura di concordato preventivo".

Pendente una domanda di preconcordato ed un'istanza di fallimento, dunque, si può dar corso alla trattazione dell'istanza di fallimento solo dopo l'esaurimento della procedura concordataria, la quale seguirà il suo normale iter procedimentale, con la precisazione che – pendente l'istanza di fallimento – il termine per il deposito del piano e della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 161, comma 10, l. fall., non potrà eccedere i 60 giorni.

Se dunque l'istanza di fallimento non incide sul corso della procedura, salvo il sopra visto limite di 60 giorni, rimane fermo l'istituto della sospensione feriale del termine in questione.

Né rileva che il debitore possa aver depositato la domanda di preconcordato al solo scopo di procrastinare la declaratoria di fallimento atteso che, in siffatta ipotesi, il Tribunale – ravvisando un comportamento abusivo del debitore -, potrà dichiarare inammissibile la procedura concordataria, dando immediato corso alla trattazione dell'istanza di fallimento.

Va infine osservato che la "sospensione feriale" dei termini non si applica ai procedimentiche vengono dichiarati "urgenti" dal Tribunale ai sensi dell'art. 3 L. n. 742/1969 e 92 R.D. 12/1941.

A tal proposito, alcuni Corti di merito, nei propri documenti di prassi, hanno specificato che, in caso di coeva pendenza di istanza di fallimento e domanda di preconcordato, l'urgenza è *in re ipsa* e, pertanto, in tali ipotesi il Tribunale non applica la sospensione feriale dei termini processuali (Tribunale di Massa, circolare 14 giugno 2016).

In conclusione può affermarsi che:

- al termine per il deposito del piano e della proposta di concordato scadente in periodo feriale si applica la sospensione;
- qualora penda istanza di fallimento, il termine per il deposito del piano e della proposta di concordato è comunque sospeso nel periodo feriale a meno che il Tribunale, d'ufficio o su istanza di parte (ad esempio di un creditore), ne dichiari l'urgenza, ai sensi dell'art. 3 L. n. 742/1969 e 92 R.D. 12/1941.